

## Vassalli et subditi: una proposta d'indagine a partire dal caso lombardo (XV–XVI secolo)\*

»Si potrebbe credere, che i due concetti ›stato territoriale‹ e ›feudo‹ siano fino a un certo grado opposti«: così Ernst Klebel introduce, aprendo nel 1956 *Territorialstaat und Lehen*, la contraddizione a suo avviso insita nell'accostare due forme tanto diverse di organizzazione politica, quali sono quella che fonda la propria autorità su un principio astratto di ordinamento territoriale e l'altra che afferma invece la propria superiorità attraverso legami personali come quelli vassallatici.<sup>1</sup>

Cauti echi di questa contraddizione – che trova fondamento nella rigida contrapposizione tra »Stato per associazione di persone« e »Stato territoriale istituzionale« introdotta da Theodor Mayer<sup>2</sup> nel 1935 – si possono riscontrare anche nella storiografia italiana dei primi anni Settanta. Una vena di mal celato scetticismo si percepisce infatti là dove Giorgio Chittolini, a introduzione del suo studio sul feudo lombardo in età visconteo-sforzesca, parla di paradosso nel rilevare come, »mentre l'autorità ducale mira sempre più chiaramente ad assumere il carattere di sovranità territoriale, si riannod[ia]no col feudo rapporti di dipendenza personale che paiono rimandare a forme di organizzazioni statali ormai superate, a una sorta di *Personenverbandsstaat*, antitetico a quella nuova organizzazione politica su base territoriale, a quel *Territorialstaat* che viene sorgendo«.<sup>3</sup>

Effettivamente, verrebbe da chiedersi se sia poi così paradossale, in questi principati di nuova formazione, la coesistenza di fedeltà personale e obbedienza territoriale da doverne parlare in termini rigidamente antitetici, nel momento in cui la fedeltà del suddito, pur prestata al principe in base all'appartenenza territoriale, si configura anch'essa come un rapporto personale di natura giuridica.<sup>4</sup>

Non è però questo il punto. In realtà rilevare tale contraddizione presuppone che il legame vassallatico abbia e conservi ancora, nel XV secolo inoltrato, un ruolo di coesione politica. È effettivamente così, sia al di qua sia al di là delle Alpi? O il formale riconoscimento di superiorità del principe da parte dei vassalli non

institutioneller Flächenstaat und Personenverbandsstaat wohl das letzte konsensgetragene Interpretationsmuster gewesen [ist]«, per quanto solo un'analisi comparativa dei principati tedeschi possa stabilire fino a che punto essa sia ancora produttiva: cfr. SCHUBERT, *Fürstliche Herrschaft und Territorium*, 58.

3 Tale paradosso trova infatti, secondo l'autore, una naturale spiegazione qualora non si applichino alla statualità tardomedievale le categorie dello »Stato moderno«, obiettivo polemico dell'allora nascente storiografia, che richiama, a livello europeo, la necessità di analizzare lo stato rinascimentale alla luce della fitta rete di relazioni e negoziati con ceti e corpi attraverso cui esso costruisce la propria affermazione piuttosto che, teleologicamente, della progressiva affermazione di un assolutismo sovrano; cfr. CHITTOLINI, *Inf feudazioni e politica feudale*, 36–37.

4 In questo senso si potrebbe forse sfumare la drastica condanna di Schubert nell'uso della categoria *Territorialstaat* applicata, pur in assenza di una definizione netta dei confini, alle regioni tedesche tardo-medievali (»Ein Fürst herrscht nicht über einen flächenhaft abgrenzbaren Untertanenverband«), dove »solo rapporti personali di varia natura giuridica (tra cui anche quelli vassallatici) continuano in realtà a determinare le relazioni tra principe e gli uomini che vivono nella sua sfera di comando«, in SCHUBERT, *Einführung*, 199. All'autore si potrebbe infatti obiettare che, per quanto anche in epoche successive rimanga arduo determinare definitivamente i sempre fluidi confini politici, in area tedesca il concetto di appartenenza territoriale sta già affermandosi durante il XV secolo; inoltre, anche l'»Untertanenverband« è un rapporto di natura personale, e tale rimane ben oltre il tardo Medioevo.

\* Questo articolo è stato realizzato in gran parte con i mezzi e gli strumenti messi a mia disposizione dal Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno. Colgo l'occasione per ringraziarne i direttori, i ricercatori e il personale dell'estrema cortesia e disponibilità.

1 »Man möchte meinen, dass die beiden Begriffe Territorialstaat und Lehen bis zu einem gewissen

Grad Gegensätze seien. Denn der Territorialstaat will mehr oder weniger Flächenstaat sein und das Lehenwesen ist eine der Formen des Personenverbandes«, in KLEBEL, *Territorialstaat und Lehen*, 195.

2 MAYER, *Die Ausbildung*, 463 ss. Piuttosto già orientato a una loro complementarità BRUNNER, *Feudalesimo*, 108–110. Tuttavia è indubbio che »das Begriffspaar

- 5 Per queste differenze, in particolare per le diverse realizzazioni che tale processo conosce nell'Italia centro-settentrionale e nelle aree di lingua tedesca, cfr. CHITTOLINI, *Organizzazione territoriale*, 8–9 (che rileva nell'organizzazione territoriale dello stato regionale uno spiccato urbanocentrismo su cui vale oggi la pena soffermarsi a ripensare: riflessioni proposte di recente sull'argomento sono oggetto di rassegna in GAMBERINI, *Principe, comunità e territori*), e WILLOWEIT, *La formazione dello Stato*. L'importanza di riferirsi in termini di processualità a questo tema è stata ribadita – gli stessi titoli sono rivelatori in proposito – in CHITTOLINI, MOHLO, SCHIERA, *Origini dello Stato*, e in CASTELNUOVO, VARANINI, *Processi di costruzione statale*, 587. Per un quadro più generale su modelli e sviluppi dello stato territoriale in Europa, già oggetto di amplissima bibliografia, cfr. LAZZARINI, *Stati regionali e stati monarchici*.
- 6 »Divide capitulum in duas partes. Primo traditur forma iuramenti quod prestat vassallus domino. Secundo iuramenti quod prestat domesticus vel subditus domino ... Casus. Vassallus domino iurare debet quod sibi erit fidelis et quod credentiam sibi commissam non manifestabit; domesticus autem et subditus adiciere debet nominatim servare vitam, membrum, mortem et eius rectum honorem ... Qualiter autem debeat iurare vassallus fidelitatem videamus. Iurare. s. sic debet. Ego iuro ad haec sancta Dei evangelia, quod a nodo in antea ero fidelis huic, sicut debet esse vassallus domino: nec id, quod mihi sub nomine fidelitatis commiserit dominus, pandam alii ad eius detrimentum, me sciente. Si vero domesticus, id est, familiaris eius sit, cui iurat: aut si immo iurat fidelitatem, non quod habeat feudum, sed quia sub iurisdictione sit eius, cui iurat: nominatim vitam, membrum, mentem et eius rectum honorem custodire iurabit« (L.F. II, v, *Qualiter iurare debeat vassallus domino fidelitatem*). Sulla formazione dei *Libri feudorum*, cfr. DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri Feudorum*; sulle

viene piuttosto perdendo, in tempi e modi diversi, valore politico, nel momento in cui il fatto di risiedere all'interno di un territorio e di una giurisdizione comporta anche per i feudatari, come per tutti gli altri sudditi, una forma di obbedienza ben più cogente della fedeltà vassallatica?

Queste brevi pagine vorrebbero richiamare l'attenzione del lettore proprio sulla trasformazione progressiva che il ruolo politico del vassallaggio pare subire, durante il Quattrocento, in realtà profondamente differenti, seppur tutte interessate da quel »processo di costruzione statale su base territoriale ... comune a tutta l'Europa occidentale« avviatosi nei secoli precedenti.<sup>5</sup>

Principi e signori territoriali sembrano infatti intenti a rendere più vincolante il rapporto con i propri vassalli, assorbendoli in una ragnatela di legami personali. Sempre più difficilmente un vassallo è solo tale, senza essere anche un domestico o, sempre più spesso, un suddito.

A una consapevole percezione della diversa natura delle tre *fidelitates* – radicata nella consuetudine occidentale almeno dal XII secolo, dato che già la compilazione obertina acquisisce questa tripartizione – se ne affianca dunque un uso politico, volto a restringere gli ambiti di autonomia dei feudatari.

Se infatti il vassallo, secondo i *Libri feudorum*, è vincolato dal suo giuramento solo alla fedeltà e a non rivelare ad altri, con danno del *dominus*, quanto quest'ultimo gli ha affidato *sub nomine fidelitatis*, come domestico o come suddito egli si impegna, in aggiunta, a custodirne *vitam, membrum, mortem et eius rectum honorem*.<sup>6</sup> Inoltre, l'obbligazione del suddito non deriva da un contratto stipulato tra le due parti,<sup>7</sup> ma da una *qualitas* che prescinde dalla volontà dell'individuo e lo subordina al *dominus* in un rapporto molto più cogente.

Così, tra gli anni Trenta e Quaranta del Quattrocento, l'endiadi *vassalli et subditi* viene progressivamente affermandosi nel formulario della fedeltà prestata dai feudatari a Filippo Maria Visconti, terzo duca di Milano. Ma quello lombardo, oggetto delle mie ricerche, deve considerarsi un caso isolato, o riflette piuttosto un uso politico della diversa natura delle *fidelitates* che, in tempi e modi differenti, inizia a diffondersi e a circolare nelle cancellerie di monarchi, principi e signori territoriali tra Tre e Quattrocento?

I principi e i signori territoriali tedeschi che, feudatari imperiali come i Visconti in Lombardia, iniziano ad costruire una propria

glosse, le letture e gli apparati, GIORDANENGO, *Les feudistes*.

- 7 Quello vassallatico è infatti un contratto classificabile, secondo il Revigny – o lo pseudo-Revigny –, tra i contratti innominati e quindi teoricamente scindibile per pentimento da parte del vassallo, nonostante lo stesso autore dia un'interpretazione restrittiva in proposito: »Queritur: vassallus vel filius vasalli vult non servire et

amittere debet feudum. Queritur numquid possit penitere. Dicunt quod sic, quia in contractibus innominatis locus est penitentiae, ut ff. de cond. causa da. non se. l. Si pecunia primo responso (D. 12, 4, 5pr.). Et iste contractus est innominatus. Dico quod in contractibus innominatis non est locus penitentiae regulariter, C. de act. et obl. l. Sicut (C. 4, 10, 5).« in REVIGNY, *La Lectura*, 331.

autorità su base territoriale, usando il feudo per il rafforzamento della signoria regionale, rappresentano un primo possibile elemento di confronto.

Proprio il nesso tra *Landesherrschaft* e *Lehenwesen* è stato infatti oggetto, tra gli anni '60 e gli anni '70, di importanti monografie, tra cui quelle di Gerhard Theuerkauf per Münster, di Bernhard Diestelkamp per la contea di Katzenelnbogen e di Karl-Heinz Spiess per il Palatinato, oltre che di uno specifico saggio dello stesso Diestelkamp.<sup>8</sup> Ma anche nei decenni successivi, la storiografia tedesca ha continuato a fare del rapporto tra feudo e stato territoriale un elemento di riflessione.<sup>9</sup>

Una recente valutazione riassuntiva di Karl-Heinz Spiess aiuta a individuare tematiche e spunti di riflessione comuni pur nella diversità dei singoli casi analizzati.<sup>10</sup> Affidandomi alla sua guida, ho quindi provato a rintracciare, all'interno di una storiografia ricchissima su di un tema vasto e dalle molte implicazioni, conferme di sperimentazioni politiche volte ad assorbire la fedeltà vassallatica nell'obbedienza territoriale, secondo tempi e modi suggeriti dai diversi studiosi impegnati su casi particolari.

Il risultato pare confermare come, all'interno del processo di formazione degli stati territoriali, anche i principi e i signori tedeschi ricorrano a un uso strumentale delle diverse nature della *fidelitas* svuotando progressivamente, nel corso del secolo, quella vassallatica di peculiarità politica.

Tale uso sembra, a dire il vero, condiviso da altri attori, che agiscono su livello e scala maggiori: di qui il brevissimo cenno iniziale al regno di Francia, che testimonia come sin dagli inizi del Quattrocento la stratificazione di fedeltà diverse in un singolo individuo costituisca l'oggetto di una prassi politica diffusa.

*Vassalli e sudditi: un'endiadi circolante nella prima metà del Quattrocento?*

»Il ne faut pas dire qu'on passe aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles du temps du vassal au temps du sujet, mais qu'entre le temps du vassal et le temps du sujet, il y a eu, jusque vers le milieu du XV<sup>e</sup> siècle, un temps du vassal et du sujet« osservava Bernard Guenée nel 1961. Tra XIV e XV secolo, in Francia, vi sono infatti altre istituzioni oltre alla vassallità, parallele e complementari, attraverso le quali

Sull'incerta attribuzione di questa lettura del titolo *De actionibus* al Revigny, cfr. VINCENZO COLLI nella sua recensione all'edizione.

8 THEUERKAUF, Land und Lehenwesen; DIESTELKAMP, Das Lehnrecht der Grafschaft Katzenelnbogen; DIESTELKAMP, Lehnrecht und spätmittelalterliche Territorien; SPIESS, Lehnrecht, Lehnspolitik und Lehnverwaltung.

9 Per ricordare solo alcune ricerche e messe a punto recenti: BAUM, Der Lehenhof des Hochstifts Würzburg; TIESBRUMMEL, Das Lehnrecht der Landgrafschaft Hessen; KUTTER, Die Münchener Herzöge und ihre Vassallen; SCHUBERT, Herrschaft, 2; MÜLLER, Das württembergische Lehenwesen; ANDERMANN, Das Lehenwesen des Klosters Schwarzach; DIESTELKAMP, Lehnrecht und Lehn-

politik; BACHMANN, Lehenhöfe von Grafen und Herren.

10 SPIESS, Das Lehenwesen in Deutschland.

all'interno dello ›Stato‹ si organizza la gerarchia dei servizi:<sup>11</sup> di conseguenza, per i vassalli risulta sempre più difficile essere solo tali nei confronti del sovrano.

Sin dalla prima metà del 1400, gli stessi grandi di Francia si riconoscono, all'occorrenza, vassalli e sudditi nei confronti del sovrano.

L'8 marzo 1407, giustificandosi per bocca del dottore di teologia Jean Petit del ruolo avuto nell'assassinio di Luigi d'Orleans, il duca di Borgogna presta atto di reverenza e obbedienza al sovrano »comme il estoit tenu et obligé de faire par le quatre obligacions que mectent communement les docteurs en théologie de droit canon et civil«:<sup>12</sup> in primo luogo il duca è un buon cattolico e un leale onestuomo, di buona vita e fede cristiana, e vicino al re, per cui è tenuto ad amarlo come un suo prossimo e a evitare di arrecargli offesa; inoltre, egli è suo parente in qualità di cugino germano e come tale è tenuto non solo a evitare di recare offesa, ma anchesi a difenderlo a parole contro tutti coloro che gli facessero o dicessero ingiuria; in terzo luogo, egli è suo vassallo, e in quanto tale tenuto a difenderlo non solo a parole, ma anche con i fatti e con tutta la sua potenza; in quarto e ultimo luogo, *il est son sujet*, per la qual cosa, per la quarta obbligazione che segue le tre anzidette, egli non è solo tenuto a difenderlo a parole e con i fatti, ma anche a vendicarsi di coloro che gli facciano o abbiano fatto ingiuria, o macchinino di fargliela, nel caso egli ne venga a conoscenza.

Nonostante la cronaca di Enguerrand de Monstrelet, che racconta l'episodio, sia successiva, l'endiadi *vassal et subject* riferita a uno dei maggiori vassalli di Francia (»proisime parent, vassal et subject«)<sup>13</sup> è già presente nelle parole di Jean Petit, che porta proprio l'obbligazione del suddito tra gli elementi a giustificazione dell'omicidio.

Ma anche il duca di Bretagna, nel momento in cui cerca l'appoggio di Carlo VII per recuperare Fougères (1449), è, secondo Gilles le Bouvier, »vassal, homme subgest du roy de France«.<sup>14</sup>

Da un punto di vista teorico-dottrinale, la distinzione tra le due fedeltà non stupisce, dato che in Francia sin dal XIII secolo essa è oggetto di riflessione da parte dei giuristi: Jacques Revigny, ad esempio, partendo dal presupposto che »omnes de regno sunt subditi regi ratione ordinarie iurisdictionis set non homines ut hic loquimur de homagio«, indulge a lungo sulle conseguenze pratiche di tale affermazione.<sup>15</sup>

11 GUENÉE, Y a-t-il un Etat des XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles?, 34.

12 »Desquelles obligacions la première est: *Proximi ad proximum, qua quis tenetur proximum non offendere etc.*, *Secunda est cognatorum ad illos quorum de genere geniti vel procreati sunt qua tenentur parentes suos, non solum non offendere, sed etiam deffendere verbo et facto. Tertia est vassallorum ad dominum, qua tenentur, non solum non offendere dominum suum, sed deffendere verbo et facto. Quarta est, non solum non offendere dominum suum, sed etiam principis iniurias vindicare*« in DOUËT-D'ARCQ, La

chronique d'Enguerrand de Monstrelet, vol. I, Paris 1857, 178–179 e note. Sull'importanza del discorso di Jean Petit, letto anche come legittimazione dello spergiuo verso il tiranno (GUENÉE, Non perjurabis), cfr. KRYNEN, L'empire du roi, 290 e sg.

13 DOUËT-D'ARCQ, Pièces inédites, I, 2, 179.

14 GILLES LE BOUVIER, Le recouvrement de Normandie, 243. In pro-

posito GUENÉE, Y a-t-il un Etat, 400. D'altronde anche Luigi II presta fedeltà a Carlo VI »comme duc d'Anjou et conte du Maine et de Roucy et per de France et subgiet de mondit seigneur le Roy«, in DOUËT-D'ARCQ, Pièces inédites, I, 252–253; in proposito SPITZBARTH, De la vassalité à la sujétion, 55n.

15 REVIGNY, La *Lectura*, 350 e ss.

Quello che colpisce invece di più è il contesto politico in cui si colloca il riconoscimento da parte dei principi francesi della molteplice natura della propria fedeltà al re di Francia. In anni di grande debolezza della monarchia, esso sembrerebbe infatti strumentale piuttosto alle necessità politiche dei feudatari che alla volontà sovrana di imporre una forma più cogente di obbedienza.

Ma non manca molto perchè il sovrano rigetti invece il vassallo »nella massa indistinta dei sudditi, di coloro il cui dovere è ubbidire al sovrano non perchè è *un dominus*, ma perchè è *il re*«. <sup>16</sup>

Infatti, non è solo Luigi XI che »al legame contrattuale *acceptato* dal vassallo, vuole sostituire l'obbedienza stretta *dovuta* dal suddito«. <sup>17</sup>

Già nel discorso tenuto il 21 dicembre 1459 da Richard Olivier, plenipotenziario di Carlo VII presso Filippo il Buono, duca di Borgogna, nessun trattamento speciale è riservato alla qualità di vassallo. L'impiego indistinto delle due nozioni di vassallo e suddito rivela anzi come, di fronte alla pretesa regia di una maggiore obbedienza da parte dei sudditi, ormai »la frontiera tra vassallità e sudditanza tend[a] a cancellarsi« <sup>18</sup> e, con essa, l'uso endiadico dei due termini.

#### Vassalli et subditi: *il caso lombardo*

Scendiamo però di livello rispetto all'esempio francese: non è infatti della trasformazione dei vassalli imperiali e regi in sudditi che ci si vuole occupare, <sup>19</sup> quanto piuttosto della capacità di questi stessi vassalli di elaborare a loro volta una concezione territoriale e pubblica del proprio potere e assorbire, nel più ampio processo di trasformazione dei propri domini in principati, un rapporto contrattuale come quello vassallatico nell'obbedienza ben più cogente del suddito.

Il *corpus* cospicuo degli strumenti feudali rogati dai notai al servizio di Filippo Maria Visconti, terzo duca di Milano, <sup>20</sup> permette di avviare una serie di riflessioni a questo proposito. Esaminando infatti sistematicamente le formule con cui, nei trentacinque anni del suo dominio, i vassalli prestano giuramento al Visconti, è possibile cogliere un lento e graduale processo di definizione di una fedeltà non più solo vassallatica. <sup>21</sup>

16 »dans la masse indistincte des sujets, de ceux dont le devoir est d'obéir au souverain, non parce qu'il est *un suzerain*, mais parce qu'il est *le roi*«, in SPITZBARTH, De la vassalité, 56 (i corsivi sono miei).

17 »au lien contractuel *accepté* par le vassal, il voulut substituer l'obéissance stricte *due* par le sujet« in POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Une

idée politique de Louis XI, 386 (i corsivi sono miei).

18 »la frontière entre vassalité et sujétion avait tendance à s'effacer« in SPITZBARTH, De la vassalité, 55.

19 Sul tema, in relazione al regno di Ferrante di Aragona, si veda la recente ipotesi formulata da VITTOLO, Linguaggi e forme, 57.

20 Ricostruito nella sua quasi totalità, nonostante la dispersione

subita dall'archivio visconteo, in CENGARLE, Feudi e feudatari.

21 Riprenderò qui succintamente alcuni argomenti già sviluppati in CENGARLE, Immagine di potere, 50-54 e 78-86.

Avviatosi già nel 1419, con le prime comparse di una fedeltà prestata come »*vassalli et subditi*«, questo processo giunge a compimento una ventina di anni più tardi, nel momento in cui l'intrinseca potenzialità del giuramento come *civis originarius et subditus* – prestato inizialmente da condottieri che in tal modo rinunciano alla propria condizione di *forenses*, attribuendo formalmente al Visconti una superiorità legata non solo al rapporto feudo-vassallatico, ma anche alla preminente obbligazione politica derivata loro dal riconoscere la propria appartenenza al ducato visconteo –<sup>22</sup> viene apprezzata tanto da essere estesa a tutti i vassalli ducali.

Tra gli ultimi mesi del 1439 e i primi dell'anno successivo, il giuramento di fedeltà, accluso agli strumenti di investitura feudale rogati dalla cancelleria viscontea, assume dunque un tenore definitivo che comprende, tra gli obblighi prestati dal feudatario, anche quello di obbedire a qualsiasi ordine e mandato come *civis originarius et subditus* del duca.

Accostare e fondere nella fedeltà del vassallo l'obbedienza del suddito costituiscono una forte ed evidente affermazione di autorità da parte del duca, che, così facendo, diluisce il rapporto del feudatario con il suo *dominus* nell'obbligazione politica che subordina i sudditi al principe.

Una consapevole progettualità sembra sottostare a questa evoluzione del formulario. Profonda consapevolezza e volontà politica traspaiono da un mandato al regolatore delle entrate con cui il 9 luglio 1443, Filippo Maria impone che le antiche investiture e concessioni feudali vengano uniformate al modello del 1439 »*tam respectu forme fidelitatis ibi tradite quam aliter*«:<sup>23</sup> la *forma fidelitatis* è infatti l'oggetto precipuo della disposizione ducale.

D'altronde, è già dalla fine Trecento che i giuristi al servizio dei duchi di Milano cominciano a soffermarsi sulle diverse nature della fedeltà: Baldo è tra i primi, in Italia centro-settentrionale, a dedicare ampio spazio alla distinzione tra il modo di giurare del vassallo e quello, più ampio e vincolante, del domestico o del suddito.

Riprendendo alla lettera il testo dei *Libri feudorum*, Baldo ribadisce come anche dalla formulazione del giuramento di fedeltà debba risultare, a fronte dell'accidentalità del rapporto vassallatico, il vincolo duraturo e profondo che lega al *dominus* il *domesticus* e il *subditus*. Quindi il perugino illustra con qualche esempio

22 Il ricorso ai primi giuramenti di fedeltà e vassallaggio come *civis originarius et subditus* risale infatti al 1438, nel caso di condottieri come Niccolò Piccinino (21 marzo 1438), Luigi Sanseverino (22 maggio 1348) e Taliano Furlano (28 luglio 1438). Inizialmente questi riconoscimenti di sudditanza si legano dunque a uomini d'arme, che per mestiere cambiano di frequente servizio e fedeltà, nel

tentativo di rendere perpetuo e vincolante – rafforzando ulteriormente quel »forte elemento di aggregazione fra stato e comandanti militari costituito dalle investiture feudali« (COVINI, L'esercito del duca, 94) – il loro legame con il Visconti, quando egli delega loro l'esercizio di poteri pubblici su ampie zone del proprio territorio.

23 In proposito CENGARLE, Immagine di potere, 35.

concreto le tre tipologie di giuranti: il vassallo, ovvero colui che è tale *proprie ratione feudi*; il domestico, ovvero un consigliere o un familiare del principe, oppure l'*attinens*<sup>24</sup> di un vassallo che abita con lui – sugli *iuramenta domesticorum* si dilunga con titubanza, perchè legati più alle consuetudini dei *domini* che al diritto civile romano, che non vi fa riferimento; e infine i sudditi che prestano giuramento *ratione iurisdictionis*, ovvero non solo coloro che sono originari di una località, ma anche tutti coloro che vi hanno un domicilio.

»Nota hic de triplici iuramento, sive de iuramento vassalli qui est vassallus proprie ratione feudi et quod hic deest in isto iuramento supplebitur in »de nova forma fidelitatis«. Secundo de iuramento domestici. Pone sum de consilio illustris principis domini comitis Virtutum, vel alias sum eius familiaris: certe teneor ei prestare iuramentum fidelitatis dum in tali actu seu habito ero. Pone quod sum attinens vassalli qui habet castrum in feudum et secum habito: teneor ei iurari capitula hic contenta, presertim si sum de eius genere ita quod sperem eius successionem. Nam domestice persone successionem dominorum sperantes suspecte sunt ne vite eius insidientur, que suspitio purgatur per iuramentum ... Et forte familiaris vel domesticus ideo iurat quia videtur dominus iurisdictionem habere in suos ministeriales et in suos agricolas ... Tertium est iuramentum quod prestant subditi ratione iurisdictionis, unum cum papa veniret Perusiam omnes perusini tenentur ei iurare fidelitatem et nomine perusinorum non solum originarii continentur, sed quicumque habent ibi domicilium, quia per hoc de districtu pape sunt. Et istud capitulum quo ad iuramenta domesticorum nescio alibi et credo quod contineat usum dominorum potius quam sit fundatum in iure civili romanorum ...«<sup>25</sup>

In questa tripartizione, il rapporto di vassallaggio, meno vincolante e quindi meno utile al potere politico, tende a diventare sempre più marginale. Il ruolo secondario assunto dal legame vassallatico si rileva nel successivo commento di Martino Garati ai *Libri feudorum*: se pure il vassallo assume un impegno meno gravoso del familiare e del suddito, è sempre più difficile che una persona possa prestare la propria fedeltà esclusivamente *ratione feudi*.<sup>26</sup> Nel caso infatti il vassallo sia anche domestico o familiare, egli è tenuto a prestare giuramento nella forma più vincolante legata alla *ratione familiaritatis*.<sup>27</sup> Quanto al giuramento *ratione iurisdictionis*, esso risulta ulteriormente ampliato rispetto alla definizione di Baldo, comprendendo non solo i sudditi originari di un luogo e coloro che vi abitano o vi hanno domicilio, ma anche tutti coloro che hanno beni nel territorio del principe, anche non a titolo feudale:<sup>28</sup> diventa quindi sempre più difficile non essere

24 Si è preferito conservare l'ambiguità del termine latino, in quanto Du Cange segnala come il significato del termine *attinentes* oscilla tra »consanguinei, affines, propinqui« e »homines proprii, servitutis nexu devincti«.

25 BALDUS DE UBALDIS, In usus feudorum commentaria, l. II, tit. V § *Qualiter debeat vassallus domino fidelitatem*.

26 Come invece sosteneva ancora Baldo: »Vassalli tamquam vassalli et ceteri omnes tamquam subditi iurare debent fidelitatem principi ... vassalli recipiunt ergo hi investituram tamquam vassalli et iurabunt tamquam vassalli ... ceteri autem iurabunt tamquam cives« in BALDUS DE UBALDIS, Commentariolus eiusdem Baldi super pace Constantie, rubr. *Vassalli nostri*.

27 »Ex qua ratione infero, quod si vassallus est domesticus et familiaris domini sui, tenebitur prestare iuramentum fidelitatis inserendo nominatim quod observabit vitam membrum et rectum honorem domini ...« (MARTINUS DE CARATIS, Aurea ac perutilis lectura, l. II, tit. V § *Qualiter iurare debeat vassallus domino fidelitatem*, 1564, 333).

28 »Tertiam species iuramenti est ratione iurisdictionis, de qua hic in texto. Nam subditi tenentur prestare iuramentum domino suo, licet non teneant feudum a domino ... Propterea habitantes et habentes domicilium in aliquo loco, tenentur iurare domino illius loci ... Propterea habens bona in territorio alicuius principis, licet non feudata, tenentur iurare fidelitatem ...« (MARTINUS DE CARATIS, Aurea, l. II, tit. V § *Qualiter iurare debeat vassallus domino fidelitatem*, 1564, 334).

- 29 Sulla sudditanza come possibile »stabilizzazione e radicalizzazione« del rapporto di vassallaggio cfr. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, 47.
- 30 DIESTELKAMP, *Lehnspolitik*, 28.
- 31 Già nel 1901 Lippert, con il suo catalogo, aveva dimostrato come il XIV sia stato in realtà il secolo delle compilazioni feudali (LIPPERT, *Die deutschen Lehnbücher*), divenute spesso oggetto, negli ultimi anni, di edizione; in proposito SCHUBERT, *Herrschaft*, 71. Considerazioni sul significato assunto dalla redazione per iscritto dei documenti feudali e sui suoi sviluppi già in DIESTELKAMP, *Katzenelnbogen*, e SPIESS, *Lehnrecht*, oltre che, più di recente, in TIESBRUMMEL, *Lehnrecht*, 62 ss.
- 32 Un succinto riepilogo storiografico sulla riorganizzazione delle scritture cancelleresche e sulla sedimentazione dei formulari nei principati tedeschi a partire dal secondo Trecento in SCHUBERT, *Herrschaft*, 29 ss.
- 33 Come conseguenza »das Lehnrecht büßte nämlich im Verlaufe des Spätmittelalters seinen ursprünglich allein auf die Person des Herrn bezogenen Charakter ein und wurde in die Territorialrechtsordnung integriert«, DIESTELKAMP, *Territorien*, 83. Per la contea di Katzenelnbogen DIESTELKAMP, *Katzenelnbogen*, 52 ss., 128 ss., in particolare 131 e note; per il Palatinato, SPIESS, *Lehnrecht*, 254 ss.; per il langraviato d'Assia, TIESBRUMMEL, *Lehnrecht*, 32; per il margraviato di Baden THEIL, *Lehnbuch*, 234 sg.
- 34 Sul legame feudale come strumento di una politica dei conti Palatini volta a estendere la propria giurisdizione, SPIESS, *Lehnrecht*, 252-253; di uso strumentale parla anche DIESTELKAMP, *Lehnspolitik*, 81-82, così come SCHUBERT, *Herrschaft*, 72.
- 35 »La fedeltà è un rapporto bilaterale che ha in sé qualche cosa del contratto« in BRUNNER, *Terra e potere*, 367. La fedeltà non è mai a senso unico, ma è un patto che lega entrambi i contraenti: anche il sovrano che diventa tiranno rompe il giuramento, ma la sua condanna sembra lasciata al giudizio di Dio più che a quello degli uo-

compresi nell'una o nell'altra categoria e legarsi al principe esclusivamente con un legame vassallatico.

L'utilità politica del vassallaggio sfuma progressivamente nell'elaborazione e nella dilatazione del rapporto di sudditanza. Come rammentano gli strumenti di concessione, i vassalli sono anche sudditi, legati quindi al principe da un rapporto di soggezione e obbedienza più stabile e radicale rispetto all'omaggio e alla fedeltà vassallatici.<sup>29</sup>

Tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta del XV secolo, ogni vassallo del Visconti è dunque inserito non solamente in una gerarchia feudale, ma in una parallela struttura verticale che, fondata su preminenti legami di appartenenza – al territorio del ducato – e di obbedienza – al principe –, si definisce in modo più rigido e vincolante. Filippo Maria incarna non solo la superiorità del *dominus*, ma anche l'autorità del principe, e a lui i feudatari devono tanto la fedeltà del vassallo che l'obbedienza del suddito.

*I principati tedeschi: da fedeltà vassallatica al territorio ad obbedienza territoriale*

Fedeltà vassallatica e appartenenza al territorio: ancora di recente Bernhard Diestelkamp ha ribadito come, in area tedesca, i contemporanei non sembrino in realtà aver percepito alcuna contraddizione tra legame feudale e signoria territoriale e come anzi, dalla metà del XIV secolo, le due forme di organizzazione politica si fondano spontaneamente.<sup>30</sup>

Già tra la seconda metà del Trecento e gli inizi del secolo successivo compaiono infatti indicatori significativi di un naturale assorbimento del feudo nelle nuove realtà territoriali. Le concessioni feudali iniziano a essere annotate o su registri appositi, oppure assieme ad altre scritture amministrative che riguardano le proprietà fondiarie del signore territoriale, in una sezione separata.<sup>31</sup>

Oltre a testimoniare l'inserimento del feudo nella pratica patrimoniale e amministrativa della cancelleria territoriale, la redazione per iscritto ha come spontanea conseguenza una sedimentazione e un irrigidimento dei formulari.<sup>32</sup> Oggetto di recenti analisi, questi ultimi hanno dimostrato come, tanto a Katzenelnbogen che

mini. Rispetto a quello di sudditanza, il patto feudale ha una natura più spiccatamente sinallagmatica (GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, 92) e consociativa (per gli influssi di Gierke sull'interpretazione brunneriana del feudalesimo in chiave consociativa cfr. SCHIERA, *Introduzione*, xxv). Questa reciprocità del rapporto vassallatico sembra però sfuggire ancora a Pierre Michaud-Quantin,

nel momento in cui sottolinea l'innovazione capitale introdotta dal giuramento reciproco rispetto alla precedente organizzazione feudale: »Tel apparaît dans la société civile de l'Europe médiévale le *place du serment mutuel*. Il se rapproche de la structure féodale de la société des siècles précédents par l'importance donnée à l'engagement personnel, qui représente le lien essentiel, mais il représente par

in Palatinato, in Assia e nel Baden, a partire dal secondo Trecento il vassallo giuri fedeltà non più solo all'individuo o a una dinastia, ma anche ad astratte entità territoriali, che vengono acquisendo o, in taluni casi, riacquisendo realtà politica (comitati, langraviati, margraviati etc.).<sup>33</sup> Il legame feudale è ormai diventato uno strumento per la determinazione dei confini giurisdizionali e patrimoniali delle signorie territoriali.<sup>34</sup>

Prestare fedeltà a un territorio, oltre che a un individuo, non cambia però la natura contrattuale del legame vassallatico.<sup>35</sup> Ben altra cosa rimane, rispetto all'accidentalità di questo rapporto, l'obbligazione politica connaturata nel singolo per il fatto stesso di abitare un territorio, o anche, per esaminare la cosa nelle sue ricadute pratiche, «il dominio [pressochè] illimitato esercitato sulla persona del suddito» rispetto agli «sia pur illimitati fondamenti giuridici per la pretesa di uno specifico [e concordato] servizio che la superiorità feudale comporta».<sup>36</sup>

Vassalli e sudditi: per quanto solo progressivamente – in parallelo al lento riaffermarsi di una concezione pubblica del dominio –<sup>37</sup> il termine *Untertan* (*subditus*) giunga a indicare una subordinazione specificamente giurisdizionale,<sup>38</sup> nel corso del Quattrocento l'intrecciarsi in un solo individuo di queste due relazioni per natura così diverse è però sempre più frequente.

I principi tedeschi cercano infatti di rendere più cogente la fedeltà dei vassalli moltiplicando la natura delle loro obbligazioni nei confronti propri e del territorio e, pur apparentemente in assenza di un supporto teorico e definitorio pari a quello offerto dai giuristi al duca di Milano – il condizionale è d'obbligo, dal momento che studi recenti hanno dimostrato come in realtà anche in ambiente tedesco, ben prima della riforma del 1495, si trovino dotti giuristi al servizio di autorità laiche ed ecclesiastiche come consulenti e procuratori –,<sup>39</sup> anch'essi ricorrono nella prassi alle tre fedeltà (feudale, giurisdizionale e di servizio), già indicate dai *Libri feudorum*. Ai rapporti vassallatici, per la loro natura contrattuale avvertiti forse come strumento troppo precario di coesione politica, si affiancano e mescolano quindi la dipendenza connaturata all'appartenenza a un territorio e a una giurisdizione e il servizio personale nei confronti del principe.

A questo proposito è significativa la clausola – comparsa dal 1414, sia pur sporadicamente, nei libri feudali di Münster – che impone al vassallo di prendere residenza all'interno dell'episco-

rapport à elle une innovation capitale ... A une *organisation »verticale«* du corps social, dans lequel chacun est lié à des supérieurs et à des inférieurs, *sans tenir compte des relations qui existent avec les individus placés au même plan que lui*, il substitue une organisation «horizontale», où ces rapports existent à une même niveau prennent la première place ...», in MICHAUD-QUANTIN, *Universitas*,

238. Consapevole di tale mutualità si è dimostrato invece Ullmann, pur nella sua forse troppo rigida e netta contrapposizione tra la bilateralità di un governo feudale (Inghilterra) rispetto all'unilateralità di uno teocratico (Francia), in ULLMANN, *Principi di governo*, 196; un bilancio sul lascito storiografico di Ullmann (dopo la critica di Antony Black al modello dualista, troppo semplicistico, in

BLACK, *Political Thought*, 12), in NEDERMANN, *What is dead*.

36 «Insofern ist die Herrschaft über die Person des Untertanen unbeschränkt, die Lehensherrlichkeit aber lediglich Rechtsgrundlage für die Forderung einzelner Dienste» in WILLOWEIT, *Territorialgewalt*, 101. Gli inserti tra quadre sono miei.

37 A proposito della Baviera, ad esempio, Fried notava «Das Staatsleben der Zeit weist also noch durch und durch feudale, besser gesagt patrimoniale Züge auf; von einem transpersonalen Staatsgedanken ist im Bayern des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts noch nicht viel zu merken», in FRIED, *Entwicklungstendenzen*, 302.

38 Riepilogando brevemente la storia del termine tra Tre e Quattrocento, Ernst Schubert ha infatti rilevato come le sporadiche attestazioni del termine «suddito» (*Untertan*) nel XIII e XIV secolo indichino in realtà una subordinazione in senso generale, con un'unica eccezione tirolese, in cui il sostantivo sembra assumere significato di suddito giurisdizionale (1315); nel XV secolo questa specifica accezione inizia a farsi più frequente, anche se inizialmente riferita alle giurisdizioni dei principi spirituali, più che a quelle temporali (SCHUBERT, *Herrschaft*, 85–86), per entrare solo a fine secolo nell'ordinamento giudiziario («Am spätesten, erst seit dem ausgehenden 15. Jh., dringt die Benennung Untertan in die ländliche Rechtsordnung ein» in REILING, *Untertan*, 538).

39 «Schon längst waren jedoch gelehrte Juristen im Dienste von geistlichen und weltlichen Korporationen und Obrigkeiten sowie im Auftrag von Streitparteien beratend und prokuratorisch tätig» in ISENMANN, *Zur Rezeption*, 207; cfr. anche SELLERT, *Zur Rezeption*. Sui giuristi al servizio dei re e dei signori territoriali tedeschi nel tardo Medioevo cfr. MORAW, *Gelehrte Juristen*; HENIG, *Gelehrte Juristen*; WALTHER, *Der gelehrte Jurist*; in una prospettiva regionale MÄNNL, *Die gelehrten Juristen*; EAD., *Gelehrte Juristen*. Per la formazione di questi giuristi: WALTHER, *Learned Jurists*.

- 40 THEUERKAUF, *Der niedere Adel in Westfalen*, 161.
- 41 »Universis et singulis comitibus baronibus nobilibus militibus vassallis universis officiatis ceterisque terrarum civitatum et locorum dicti Monasteriensis episcopatus subditi«, in THEUERKAUF, *Lehenwesen*, 5n. La precocità dei *domini* ecclesiastici, rispetto a quelli laici, nel giungere a una rappresentazione »impersonale« (o, forse meglio per evitare di ricadere nella troppo netta dicotomia tra *Personenverbandsstaat* e *Territorialstaat*, giurisdizionale e pubblica) è stata sottolineata ancora di recente da Spiess: »Hatte es bei den geistlichen Lehnsherren wegen des Amtscharakters ihrer Herrschaft schon immer eine transpersonale Komponente gegeben, da von den Leuten des Stiftsheiligen die Rede war oder die Lehen als von dem Bischof und zugleich seiner Kirche verliehen galten, sind solche Vorstellungen im weltlichen Bereich erst später zu fassen«, in SPIESS, *Lehenwesen*, 54.
- 42 »Er (Bischof) versuchte, sie (Lehnsleute) an den Bereich seiner Landeshoheit zu fesseln«, in THEUERKAUF, *Lehenwesen*, 22. Nei confronti di un uso anacronistico di *Landeshoheit* (»Tatsächlich dürfte der Begriff der L. (*superioritas territorialis*, *potestas territorialis*, *ius territoriale*, *sublime territorii ius*) erst eine Schöpfung des 17. Jh. sein«) ha però messo in guardia SELLERT, *Landeshoheit*, 1388.
- 43 SPIESS, *Lehenwesen*, 54, che riprende però WILLOWEIT, *Territorialgewalt*, 186 e ss. »Die Gerichtbarkeit was das Kernstück der spätmittelalterlich/frühneuzeitlichen Landesherrschaft« nota analogamente DIESTELKAMP, *Lehnspolitik*, 34.
- 44 Clausole del genere compaiono tanto in Assia (TIESBRUMMEL, *Lehnrecht*, 157) come nel vescovato di Münster (THEUERKAUF, *Lehenwesen*, 25). In proposito DIESTELKAMP, *Lehnspolitik*, 34, e SPIESS, *Lehenwesen*, 54.
- 45 Per una cronologia di questi privilegi cfr. BATTENBERG, *Gerichtsstandsprivilegien*. Il tratto caratteristico del XV secolo nelle regioni tedesche è considerato appunto un

pato;<sup>40</sup> così facendo, il vescovo di Münster – forse non a caso il vescovo di Münster, dato che nel 1379 proprio un vescovo di Münster aveva precocemente usato la parola *subditi* per definire tutti gli abitanti dell’episcopato, comunque a lui sottoposti indipendentemente dalla loro condizione personale –<sup>41</sup> estende anche a vassalli e ministeriali il tradizionale obbligo già da lungo tempo in vigore per il *Burgmann*, nel tentativo di »incatenare« anch’essi al territorio sottoposto alla sua giurisdizione.<sup>42</sup>

Far ricadere anche i vassalli sotto la propria competenza giurisdizionale – »essenziale radice e base della signoria territoriale« –<sup>43</sup> è un obiettivo prioritario per il principe. Già nel Trecento compaiono, in Assia come nel vescovato di Münster, clausole documentarie che costringono il vassallo a comparire, per la soluzione arbitrale o giudiziaria dei suoi conflitti con terzi, di fronte al suo signore feudale o ai suoi ufficiali – procedimento quest’ultimo che già di per se stesso esulerebbe dalla sfera feudale per rientrare in una più propriamente territoriale.<sup>44</sup> Successivamente, richiamandosi ai *Gerichtsstandsprivilegien* imperiali,<sup>45</sup> il principe territoriale cerca di imporre come esclusiva la competenza del proprio tribunale nei confronti dei vassalli, forte del fatto che lo stesso tribunale regio abbia avuto ordine di rigettarne le lagnanze.<sup>46</sup>

Obbligo di residenza e subordinazione giurisdizionale: per riprendere la distinzione operata dai *Libri Feudorum*, il vassallo non sembra più tenuto alla sola fedeltà *ratione feudi*, ma anche a quella *ratione iurisdictionis*, che lo costringe a un’obbedienza di natura ben diversa dalla fedeltà vassallatica. Nonostante gli sia debitrice,<sup>47</sup> l’obbedienza territoriale (*Landsässigkeit*) non si può infatti considerare il frutto di una evoluzione del rapporto feudale: nella realtà tedesca, come già in quella lombarda, alla gerarchia vassallatica sembra affiancarsene un’altra, distinta e parallela, di matrice territoriale e pubblica.

Certo è difficile stabilire, nella mescolanza dei rapporti, una esatta delimitazione giuridica tra »pura« relazione feudale e una vassallità che presta obbedienza territoriale,<sup>48</sup> ma rimane il fatto che nel XV secolo il signore feudale distingue attentamente tra sudditi e vassalli che sudditi non sono, perchè *Ausländer*,<sup>49</sup> mentre i vassalli sembrano a loro volta diventare consapevoli del proprio *status* di *Landsassen*.<sup>50</sup> Gli stessi contemporanei percepiscono insomma l’esistenza di due sfere diverse e separate nella dipendenza

più generale riordino della giurisdizione che, attraverso un sistema di istanze di appello, restituisce centralità al tribunale principesco rispetto a un territorio definito (*Territorialisierung der Gerichtsbarkeit*); cfr. SCHUBERT, *Herrschaft*, 69–70.

- 46 SPIESS, *Lehenwesen*, 54–55. Anche in Bassa Austria e in Moravia, durante il XV secolo, il supremo tribunale territoriale ha ormai acquisito competenza tanto sui pri-

vati che sui feudi (DIESTELKAMP, *Lehnspolitik*, 34. Sul moltiplicarsi dei privilegi *de non appellando* (*Appellationsprivilegien*) accanto ai tradizionali *Gerichtsstandsprivilegien*, cfr. ancora BATTENBERG, *Gerichtsstandsprivilegien*, 3, che rimanda a sua volta a EISENHARDT, *Die kaiserlichen Privilegia*).

- 47 In quanto strumento a cui il principe ricorre per allargare la propria sfera giurisdizionale, il feudo

del vassallo, nonostante i giuristi tedeschi si cimentino in una distinzione solo a partire dal Cinquecento inoltrato.<sup>51</sup>

Per ridurre gli ambiti di libertà lasciati dal rapporto feudale, i principi ricorrono anche – soprattutto là dove, come nelle regioni sud-occidentali, la frammentazione territoriale lascia ampi spazi alla nobiltà di barcamenarsi abilmente sul terreno della vassallità plurima –<sup>52</sup> all'assorbimento dei vassalli nell'ufficialità.<sup>53</sup> L'ammissione al servizio del principe in cambio di privilegi e salari determina un vincolo anch'esso personale, ma più profondo e duraturo di quello vassallatico. Gli stessi piccoli signori indipendenti che, entrati a servizio, iniziano a gravitare attorno a una sola corte, ravvisano ben presto in questo legame esclusivo il pericolo incombente di essere inclusi nell'obbedienza territoriale, cui cercano di sottrarsi legandosi al servizio di più principi.<sup>54</sup>

Ormai, però, «chi, come vassallo e servitore, era obbligato alla fedeltà e al servizio, trovava difficile sottrarsi all'obbedienza territoriale»: <sup>55</sup> durante il Quattrocento nelle regioni tedesche, come già in Lombardia, legami come quelli del vassallo e del domestico, dopo essere stati inizialmente strumenti nelle mani del principe per ricostituire l'unità territoriale, paiono perdere funzione di coesione politica, mescolati e assorbiti dall'obbligazione connaturata nel singolo (vassallo, servitore o *Burgmann*) per il fatto stesso di abitare un territorio e appartenere a una giurisdizione.<sup>56</sup>

### Conclusioni

Durante il XV secolo, all'interno del più ampio processo di costruzione dei principati territoriali, l'obbligazione politica viene insomma trasferendosi da altri «rapporti personali di varia natura giuridica che determinano le relazioni tra il principe e gli uomini che vivono nella sua sfera di comando»<sup>57</sup> alla fedeltà determinata dall'appartenenza del singolo alla giurisdizione e al territorio del principe.

La territorializzazione di questa «sfera di comando» comporta una progressiva assimilazione delle varie fedeltà, che già costituivano il collante della società politica, in un rapporto ancora e sempre personale, ma che prescinde in larga parte dalla volontà dell'individuo, in quanto a esso connaturato per il fatto stesso di abitare un territorio.

costituisce pur sempre, anche se forse non proprio un «punto di partenza» della *Landsässigkeit*, come nota SPIESS, *Lehnswesen*, 56, un supporto esterno di indubbia utilità.

48 »Während einerseits mit dem Grundsatz, alle in einem Territorium gelegenen Herrschaftseinheiten seien der Territorialgewalt unterworfen, die Vassallität der Landsassen mit ihrer Untertänigkeit identifiziert wird, bleibt an-

dererseits die prinzipielle Unterscheidung beider Rechtssphären unangetastet«, aggiungendo però »eine exakte juristische Abgrenzung ›reiner‹ Lehnsbeziehungen von der landsässigen Vassallität war nicht möglich«: cfr. WILLOWEIT, *Territorialgewalt*, 272. Spiess a sua volta ha sottolineato come, se già in età moderna risulta difficile distinguere concettualmente tra vassallità e sudditanza, ci si debbano aspettare margini di

incertezza ancora più grandi nel tardo Medioevo (SPIESS, *Lehnsrecht*, 257).

- 49 »Im fünfzehnten Jahrhundert schied der Lehensherr aufmerksamer zwischen Untertanen und Lehensleuten«, in THEUERKAUF, *Lehenswesen*, 22.
- 50 »Philip's nobles became increasingly conscious of their status as *Landsassen* ...«, in COHN, *The government of the Rhine Palatinate*, 160.
- 51 »Aliud est vasallum esse, aliud subditum esse« annotava Sigismondo Finckelthaus (1580–1644) nelle sue controversie feudali (WILLOWEIT, *Territorialgewalt*, 100); »Lehnmann kein Untertan« conclude ancora HAGEMANN, *Einleitung*, 15 e nota (SPIESS, *Lehnsrecht*, 257). Tuttavia sino a metà Cinquecento esiste ancora una »terra di nessuno« tra suddito e vassallo, in THEUERKAUF, *Lehenswesen*, 24.
- 52 SPIESS, *Lehnswesen*, 55.
- 53 COHN, *Rhine Palatinate*, 158–161; SPIESS, *Lehnswesen*, 56.
- 54 ANDERMANN, *Zwischen adliger Herrschaft; VÖTSCHE, Zwischen Reichsfreiheit*.
- 55 »Tanto più che i conti Palatini mescolano insieme le tre categorie, quando a esempio essi scrivono per esteso di nobiltà e cavalleria, *die unser landsassen mann und diener sint und sich rustig halten*« conclude SPIESS, *Lehnswesen*, 56.
- 56 Per quanto nelle fonti tedesche solo dal primo Cinquecento *Obrigkeit* cominci a sostituire *Herrschaft*, legandosi a un concetto territoriale di potere (*Landesobrigkeit*): »Dieser wohl erstmals im 16. Jh. gebräuchliche Begriff verbindet den älteren Terminus *Obrigkeit* mit dem Gedanken der landesherrlichen Gewalt. Schon im 15. Jh. war eine außerordentlich breite Verwendung des Wortes *Obrigkeit* allg. üblich geworden ... in diesem Sprachgebrauch kann mit *Obrigkeit* sowohl die herrschaftsausübende Person oder Behörde wie auch das sachliche und insbes. räumliche Substrat der Herrschaft gemeint sein« (WILLOWEIT, *Landesobrigkeit*).
- 57 SCHUBERT, *Einführung*, 199.

A questo punto, però, non basta forse riconsiderare l'effettivo ruolo politico della sola fedeltà vassallatica all'interno delle nuove formazioni regionali, mano a mano che queste vengono consolidandosi e ristrutturandosi gerarchicamente: essa è infatti soltanto una delle possibili fedeltà, alla cui molteplice natura i contemporanei fanno ricorso in modo consapevole e pragmatico.

Varrebbe invece la pena interrogarsi, oltre che sulla natura del giuramento,<sup>58</sup> su quella in continuo mutamento delle fedeltà a cui i contemporanei ricorrono all'interno dei singoli contesti politici e sociali, dal momento che le sapienti distinzioni dei giuristi non sembrano affatto avulse dall'effettività di un potere fondato su legami di natura personale.<sup>59</sup>

D'altronde già anni fa Walter Kienast, riprendendo la tesi di Petot e di Lot,<sup>60</sup> insisteva su una precedente e netta dicotomia tra »Untertaneneid« e »Vassalleneid« e perpetuava il concetto di una rigorosa separazione tra una sfera regia-statale e una sfera vassallatico-privata della costituzione già in età carolingia, al di fuori di qualsiasi elaborazione teorica dei giuristi.<sup>61</sup>

Il fatto poi che la tripartizione tra la fedeltà del vassallo, quella del domestico e quella del suddito venga acquisita dalla compilazione obertina – quanto e dove questa se ne sia fatta o meno veicolo sarebbe cosa da appurare – prova come, a partire dal XII secolo, una consapevole percezione della diversa natura di questi legami sembri ormai radicata nella consuetudine occidentale.

E il diverso grado di attenzione che, nello spazio e nel tempo, i giuristi dedicano a questa tripartizione è certo un indicatore prezioso della differente importanza politico-istituzionale che le diverse tipologie di fedeltà assumono in regioni in cui precoce è lo studio del diritto. Non è infatti solo un caso che le ampie riflessioni dedicate, proprio nei commenti ai *Libri feudorum*, da giuristi del Regno, come l'Isernia, alla fedeltà del suddito precedano di quasi un secolo l'interesse dimostrato per lo stesso argomento da Baldo e dai suoi epigoni nel ben diverso contesto istituzionale dell'Italia settentrionale.

Ma anche l'apparente assenza di un'elaborazione teorica – come parrebbe nel caso tedesco – non esclude che tale tripartizione viva di vita propria indipendentemente dalla dottrina: di una sua origine più consuetudinaria che dottrinale potrebbe essere significativo l'imbarazzo dello stesso Baldo che, pur inserendo nella tripartizione gli *iuramenta domesticorum*, si astiene dal trattarli, in quanto

58 KOLMER, Promissorische Eide.

59 »termini e concetti vanno contestualizzati nell'ambito di un linguaggio del diritto e delle istituzioni non astratto e metatemporale, ma secondo i significati che la sensibilità politica e giuridica del tempo loro attribuiva«, CHITTO-LINI, Considerazioni conclusive, 601.

60 Sul dibattito circa la distinzione tra le due fedeltà avviatosi tra Lot

e Dumas dopo l'intervento di Petot, cfr. ODEGAARD, Carolingian Oaths.

61 KIENAST, Untertaneneid und Treuvorbehalt; cfr. anche HOLENSTEIN, Die Huldigung der Untertanen, 80.

»nescio alibi et credo quod contineat *usum dominorum* potius quam sit fundatum *in iure civili romanorum*«. <sup>62</sup>

Non sono però tanto le definizioni rigide degli storici, quanto la flessibilità e la adattabilità dimostrate dai contemporanei – all'interno di singoli contesti in continuo mutamento – nel ricorrere alle diverse fedeltà come strumenti di potere che potrebbero costituire, a mio avviso, un interessante campo di ricerca per restituire in parte »le differenze tra un'intera gamma di rapporti sociali e politici« che »la concentrazione sul vassallaggio ha oscurato«, senza pertanto sminuire troppo l'importanza di questi – e magari non solo di questi – <sup>63</sup> rapporti interpersonali nei processi di sperimentazione istituzionale e costruzione statale che precedono l'età moderna. <sup>64</sup>

### Federica Cengarle

#### Bibliografia

- AERTSEN, JAN A., PICKAVÉ, MARTIN (a cura di), »Herbst des Mittelalters?« Fragen zur Bewertung des 14. und 15. Jahrhunderts, Berlin, New York 2004
- ANDERMANN, KURT, Das Lehenswesen des Klosters Schwarzach am Rhein, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 147 (1999) 193–211
- ANDERMANN, KURT, Zwischen adliger Herrschaft, fürstlichem Dienst und drohender Landsässigkeit. Die Vettern Engelhard und Wilhelm von Neipperg, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 146 (1998) 159–196
- BACHMANN, MATTHIAS, Lehenhöfe von Grafen und Herren im ausgehenden Mittelalter. Das Beispiel Rieneck, Wertheim und Castell, Köln, Weimar, Wien 2000
- BALDUS DE UBALDIS, In usus feudorum commentaria doctissima, Venezia 1580
- BATTENBERG, FRIEDRICH (a cura di), Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser und Könige bis zum Jahre 1451, Köln, Wien 1983
- BAUM, HANS-PETER, Der Lehenhof des Hochstifts Würzburg im Spätmittelalter (1303–1519). Eine rechts- und sozialgeschichtliche Studie, 3 voll., dissertazione, Würzburg 1990
- BLACK, ANTHONY, Political Thought in Europe, 1250–1450, Cambridge 1992
- BOOCKMANN, HARTMUT, GRENZMANN, LUDGER, MOELLER, BERND, STAEHELIN, MARTIN (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, I. Teil, Göttingen 1998
- BRUNNER, OTTO, Feudalesimo. Un contributo alla storia del concetto, in: BRUNNER, OTTO, Per una nuova storia costituzionale e sociale, a cura di P. SCHIERA, Milano 2002, 75–116 [ed. orig. »Feudalismus«. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte, in: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse 10 (1958)]
- BRUNNER, OTTO, Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale, Milano 1983
- CASTELNUOVO, GUIDO, VARANINI, GIAN MARIA, Processi di costruzione statale in Europa, in: Storia Medievale, Roma 1998, 585–616
- CENGARLE, FEDERICA, Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio, Milano 2007

62 BALDUS DE UBALDIS, In usus feudorum, l. II, tit. V § *Qualiter debeat vassallus domino fidelitatem*. I corsivi sono miei.

63 Esplorare l'interdipendenza tra la conduzione della faida e il rafforzamento e lo sviluppo della signoria territoriale principesca nel tardo medioevo è, a esempio, l'obiettivo del recente DFG-Projekt, *Fehdeführung und Territorialisierungsprozess*, in corso

presso l'università di Giessen sotto la direzione di Michael Rothmann. D'altronde è largamente accettato che i rapporti vassallatici e di servizio così come la nomina al Consiglio da parte del sovrano servano a stringere legami personali di grande utilità (cfr. MORAW, Wesenzüge, 157; e ID., Die Verwaltung, 28–30); in una prospettiva di storia regionale, cfr. già DEMANDT, Die Personenstaat; e

ID., Amt und Familie. Sul ruolo esercitato dalla corte nel processo di integrazione della nobiltà si vedano almeno PARAVICINI, Zereemoniell und Raum; PARAVICINI, KRUSE, Höfe und Hofordnungen; NOLTE, SPIESS, WERLICH, Principes; PARAVICINI, KRUSE, Der Fall des Günstlings.

64 REYNOLDS, Feudi e vassalli, 622 e ss., cit. tratte da 628.

- CENGARLE, FEDERICA, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma 2006
- CHITTOLINI, GIORGIO, Considerazioni conclusive, in: ZORZI, ANDREA, CONNELL, WILLIAM J. (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti, San Miniato 2001, 591–604
- CHITTOLINI, GIORGIO, Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco, in: Quaderni storici 19 (1972) 57–130, poi in: CHITTOLINI, GIORGIO, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino 1979, 36–100
- CHITTOLINI, GIORGIO, MOHLO, ANTHONY, SCHIERA, PIERANGELO (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologna 1994
- CHITTOLINI, GIORGIO, WILLOWEIT, DIETMAR (a cura di), L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII e XIV, Bologna 1994
- CHITTOLINI, GIORGIO, Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo, in: CHITTOLINI, GIORGIO, WILLOWEIT, DIETMAR (a cura di), L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII e XIV, Bologna 1994, 7–26
- COHN, HENRY JACOB, The government of the Rhine Palatinate in the Fifteenth Century, Oxford 1965
- COLLI, VINCENZO, Recensione, in: Jus Commune 21 (1994) 413–417, ora in: COLLI, VINCENZO, Giuristi medievali e produzione libraria. Manoscritti, autografi, edizioni, Stockstadt ad Main 2005, 139–143
- COURTENAY, WILLIAM J., MIETHKE, JÜRGEN (a cura di), Universities and Schooling in Medieval Society, Leiden, Boston, Köln 2000
- COVINI, MARIA NADIA, L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450–1480), Roma 1998
- DEMANDT, KARL E., Amt und Familie, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 2 (1952) 79–133
- DEMANDT, KARL E., Die Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter. Ein Staatshandbuch Hessens vom Ende des 12. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts, Marburg 1982
- DIESTELKAMP, BERNHARD, Das Lehnrecht der Grafschaft Katzenelnbogen (13. Jahrhundert bis 1479). Ein Beitrag zur Geschichte des spätmittelalterlichen deutschen Lehnrechts, insbesondere zu seiner Auseinandersetzung mit oberitalienischen Rechtsvorstellungen, Aalen 1969
- DIESTELKAMP, BERNHARD, Lehnrecht und Lehnspolitik als Mittel des Territoriaalausbaus, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 63 (1999) 26–38
- DIESTELKAMP, BERNHARD, Lehnrecht und spätmittelalterliche Territorien, in: PATZE, HANS (a cura di), Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Sigmaringen 1970, 65–96
- DI RENZO VILLATA, MARIA GIGLIOLA, La formazione dei *Libri Feudorum* (tra pratica di giudici e scienza di dottori ...), in: Il feudalesimo nell'Alto Medioevo (8–12 aprile 1999), 2 voll., Spoleto 2000, vol. 2, 651–721
- DOUËT-D'ARCQ, LOUIS CLAUDE (a cura di), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 voll., Paris 1863–1864
- DOUËT-D'ARCQ, LOUIS CLAUDE (a cura di), La chronique d'Enguerran de Monstrelet. En deux livres, avec pièces justificatives. 1400–1444, 6 voll., Paris 1857–1862
- EISENHARDT, ULRICH, Die kaiserlichen *Privilegia de non appellando*, Köln, Wien 1980
- FRIED, PANKRAZ, Modernstaatliche Entwicklungstendenzen im bayrischen Ständestaat des Spätmittelalters. Ein methodischer Versuch, in: PATZE, HANS (a cura di), Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Sigmaringen 1970, 301–341
- GAMBERINI, ANDREA, Principe, comunità e territori nel ducato di Milano: spunti per una rilettura, in: Quaderni storici 127/1 (2008) 243–265
- GANSHOF, FRANÇOIS LOUIS, Che cos'è il feudalesimo?, Torino 1989
- GILLES LE BOUVIER, Le recouvrement de Normandie, in: STEVENSON, JOSEPH (a cura di), Narratives of the expulsion of the English from Normandy, M.CCCC.XLIX.–M.CCCC.L., London 1863 (Rerum britannicarum mediæ aevi scriptores, or chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages, 32)
- GIORDANENGO, GÉRARD, Les feudistes (XII<sup>e</sup>–XV<sup>e</sup> s.), in: El dret comú i Catalunya. Actes del II.<sup>on</sup> Simposi Internacional, Barcelona, 31 maig–1 juny de 1991, Barcelona 1992, 67–139
- GUENÉE, BERNARD, Non perjurabis. Serment et parjure en France sous Charles VI, in: Journal des Savants jul.–dec. 1989 241–257
- GUENÉE, BERNARD, Y a-t-il un Etat des XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles?, in: Annales ESC 26 (1971) 399–406, poi in: GUENÉE, BERNARD, Politique et histoire au Moyen-âge. Recueil d'articles sur l'histoire politique et l'historiographie médiévale, Paris 1981, 33–40
- HAGEMANN, THEODOR, Einleitung in das gemeine in Teutschland übliche Lehnrecht, Hannover 1801
- HENIG, PAUL-JOACHIM, Gelehrte Juristen im Dienst der römisch-deutschen Könige des 15. Jahrhunderts, in: BOOCKMANN, HARTMUT, GRENZMANN, LUDGER, MOELLER, BERND, STAHELIN, MARTIN (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, I. Teil, Göttingen 1998, 167–184
- HOLENSTEIN, ANDRÈ, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800), Stuttgart, New York 1991
- HRG: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, a cura di A. ERLER e E. KAUFMANN, 5. voll., Berlino 1971–1998
- ISENMANN, EBERHARD, Zur Rezeption des römisch-kanonischen Rechts im spätmittelalterlichen Deutschland im Spiegel von Rechtsgutachten, in: AERTSEN, JAN A., PICKAVÉ, MARTIN (a cura di), ›Herbst des Mittelalters?‹ Fragen zur Bewertung des 14. und 15. Jahrhunderts, Berlin, New York 2004, 206–228
- ISNARDI PARENTE, MARGHERITA, Introduzione, in: BODIN, JACQUES, I sei libri dello stato, a cura di M. ISNARDI PARENTE e D. QUAGLIONI, 3 voll., Torino 1964–1997, vol. 1, Torino 1964, 1–100
- JESERICH, KURT J. A., POHL, HANS, VON UNRUH, GEORG-CHRISTOPH

- (a cura di), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983
- KIENAST, WALTHER, Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England. Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Weimar 1952
- KLEBEL, ERNST, Territorialstaat und Lehen, in: Studien zum mittelalterlichen Lehenwesen. Vorträge gehalten in Lindau am 10.–13. Oktober 1956, Sigmaringen 1972<sup>2</sup>, 195–228
- KRYNEN, JACQUES, L'empire du roi: idées et croyances politiques en France. XIII<sup>e</sup>–XV<sup>e</sup> siècle, Parigi 1993
- KOLMER, LOTHAR, Promissorische Eide im Mittelalter, Kallmünz 1989
- KUTTER, CHRISTOPH, Die Münchener Herzöge und ihre Vassallen. Die Lehenbücher der Herzöge von Oberbayern-München im 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehenwesens, dissertazione, München 1993
- LAZZARINI, ISABELLA, Stati regionali e stati monarchici (secc. XIV–XV), in: Storia d'Europa e del Mediterraneo, a cura di A. BARBERO, sez. IV, Il Medioevo (secoli V–XV), a cura di S. CAROCCI, vol. VIII, Popoli, poteri, dinamiche, Roma 2006, 741–769
- LIPPERT, WOLDEMAR, Die deutschen Lehenbücher. Beitrag zum Registerwesen und Lehenrecht des Mittelalters, Leipzig 1903
- MÄNNL, INGRID, Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Territorialherren am Beispiel von Kurmainz, in: BOOCKMANN, HARTMUT, GRENZMANN, LUDGER, MOELLER, BERND, STAEHELIN, MARTIN (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, I. Teil, Göttingen 1998, 185–198
- MÄNNL, INGRID, Die gelehrten Juristen im Dienst der deutschen Territorialherren im Norden und Nordosten des Reichs von 1250 bis 1440, in: SCHWINGES, RAINER C. (a cura di), Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, (Beiheft der Zeitschrift für Historische Forschung 18), Berlino 1996, 269–290
- MARTINUS DE CARATIS, Aurea ac perutilis lectura in lucrosissimo et prae ceteris praticabili opere feudorum ad utilitatem studentium, Basileae 1564
- MAYER, THEODOR, Die Ausbildung der Grundlagen des ›modernen‹ deutschen Staates im hohen Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 159 (1939) 457–486
- MICHAUD-QUANTIN, PIERRE, *Universitas*. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen-âge latin, Paris 1970
- MORAW, PETER, Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters (1273–1493), in: SCHNUR, ROMAN (a cura di), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986, 77–147
- MORAW, PETER, Die Verwaltung des Königtums und des Reiches und ihre Rahmenbedingungen; die Königliche Verwaltung im einzelnen; die Kurfürsten, der Hoftag, der Reichstag und die Anfänge der Reichsverwaltung; die Reichsreform und ihr verwaltungsgeschichtliches Ergebnis, in: JESERICH, KURT J. A., POHL, HANS, VON UNRUH, GEORG-CHRISTOPH (a cura di), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983, 21–65
- MORAW, PETER, Wesenzüge der ›Regierung‹ und ›Verwaltung‹ des deutschen Königs im Reich (ca. 1350–1450), in: PARAVICINI, WERNER, WERNER, KARL FERDINAND (a cura di), Histoire comparée de l'administration (IV<sup>e</sup>–XVIII<sup>e</sup> siècles), München 1980, 149–167
- MÜLLER, MARKUS, Das württembergische Lehenwesen zur Zeit Graf Eberhard des Greiners, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 56 (1997) 11–42
- NEDERMANN, CARY J., What is dead and what is living in the Scholarship of Walter Ullmann, in: Pensiero politico medievale 2 (2004) 11–19
- NOLTE, CORDULA, SPIESS, KARL-HEINZ, WERLICH, RALF-GUNNAR (a cura di), Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter, Stuttgart 2002
- ODEGAARD, CHARLES E., Carolingian Oaths of Fidelity, in: Speculum 16 (Jul. 1941) 284–296
- PARAVICINI, WERNER (a cura di), Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Sigmaringen 1997
- PARAVICINI, WERNER, KRUSE, HOLGER (a cura di), Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa von 13. bis zum 17. Jahrhundert, Göttingen 2004
- PARAVICINI, WERNER, KRUSE, HOLGER (a cura di), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1998
- PARAVICINI, WERNER, WERNER, KARL FERDINAND (a cura di), Histoire comparée de l'administration (IV<sup>e</sup>–XVIII<sup>e</sup> siècles), München 1980
- PATZE, HANS (a cura di), Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Sigmaringen 1970
- PETTI BALBI, GIOVANNA, VITOLO, GIOVANNI, Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna, Salerno 2007
- POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, BARTHÉLÉMY AMÉDÉE, Une idée politique de Louis XI: la sujétion éclipse la vassalité, in: Revue historique 226 (1961) 383–398
- REILING, EMIL, Untertan, in: HRG, vol. 5, Berlino 1998, 536–542
- REVIGNY, JACQUES, La *Lectura* sur le titre *De actionibus* (Inst. 4, 6), a cura di L. J. VAN SOEST-ZUURDEEG, Leiden 1989
- REYNOLDS, SUSAN, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, trad. a cura di S. Menzinger, Roma 2004
- ROGGE, JÖRG, SCHIRMER, UWE (a cura di), Hochadelige Herrschaft im mitteldeutschen Raum (1200 bis 1600). Formen, Legitimation, Repräsentation, Stuttgart 2003
- RÖSSLER, HELMUT (a cura di), Deutscher Adel (1430–1555), 2 voll., Darmstadt 1965
- SCHIERA, PIERANGELO, Introduzione, in: BRUNNER, OTTO, Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale, Milano 1983
- SCHNUR, ROMAN (a cura di), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986

- SCHUBERT, ERNST, Einführung in die Grundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter, Darmstadt 1992
- SCHUBERT, ERNST, Fürstliche Herrschaft und Territorium im späten Mittelalter, München 1996
- SCHWINGES, RAINER C. (a cura di), Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, (Beiheft der Zeitschrift für Historische Forschung 18), Berlin 1996
- SELLERT, WOLFGANG, Landeshoheit, in: HRG, vol. 2, Berlin 1978, 1388–1394
- SELLERT, WOLFGANG, Zur Rezeption des römischen und kanonischen Rechts in Deutschland von den Anfängen bis zum Beginn der frühen Neuzeit: Überblick, Diskussionsstand und Ergebnisse, in: BOECKMANN, HARTMUT, GRENZMANN, LUDGER, MOELLER, BERND, STAEHELIN, MARTIN (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, I. Teil, Göttingen 1998, 115–166
- SPIESS, KARL-HEINZ, Lehnsrecht, Lehnspolitik und Lehnverwaltung der Pfalzgrafen bei Rhein im Spätmittelalter, Wiesbaden 1978
- SPIESS, KARL-HEINZ, Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Idstein 2002
- SPITZBARTH, ANNE-BRIGITTE, De la vassalité à la sujétion: l'application du traité d'Arras (21 septembre 1435) par la couronne, in: Revue du Nord 85 (2003) 43–72
- THEIL, BERNHARD, Das älteste Lehnbuch der Markgrafen von Baden. Edition und Untersuchung, Stuttgart 1974
- THEUERKAUF, GERHARD, Land und Lehenwesen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Verfassung des Hochstifts Münster und zum nordwestdeutschen Lehnrecht, Köln, Graz 1966
- THEUERKAUF, GERHARD, Der niedere Adel in Westfalen, in: RÖSSLER, HELMUT (a cura di), Deutscher Adel (1430–1555), 2 voll., Darmstadt 1965, I, 153–176
- TIESBRUMMEL, REINHARD, Das Lehnrecht der Landgrafschaft Hessen (Niederhessen) im Spätmittelalter (1247–1471), Darmstadt, Marburg 1990
- ULLMANN, WALTER, Principi di governo e politica nel medioevo, Bologna 1972
- VITOLO, GIOVANNI, Linguaggi e forme del conflitto politico nel Mezzogiorno angioino-aragonese, in: PETTI BALBI, GIOVANNA, VITOLO, GIOVANNI, Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna, Salerno 2007, 41–69
- VÖTSCH, JOCHEN, Zwischen Reichsfreiheit und Landsässigkeit. Die Grafen von Mansfeld im 15. und 16. Jahrhundert, in: ROGGE, JÖRG, SCHIRMER, UWE (a cura di), Hochadelige Herrschaft im mitteleuropäischen Raum (1200 bis 1600). Formen, Legitimation, Repräsentation, Stuttgart 2003, 163–178
- WALTHER, HELMUT G., Der gelehrte Jurist als politischer Ratgeber. Die Kölner Universität und die Absetzung König Wenzels 1400, in: Die Kölner Universität im Mittelalter, Berlin, New York 1989, 467–487
- WALTHER, HELMUT G., Learned Jurists and their Profit for Society. Some Aspects of the Development of Legal Studies at Italian and German Universities in the Late Middle Ages, in: COURTENAY, WILLIAM J., MIETHKE, JÜRGEN (a cura di), Universities and Schooling in Medieval Society, Leiden, Boston, Köln 2000, 100–126
- WILLOWEIT, DIETMAR, La formazione dello Stato nel basso Medioevo: un'analisi comparata, in: CHITTOLINI, GIORGIO, WILLOWEIT, DIETMAR (a cura di), L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII e XIV, Bologna 1994, 27–37
- WILLOWEIT, DIETMAR, Landesobrigkeit, in: HRG, vol. 2, Berlin 1978, 1404–1405
- WILLOWEIT, DIETMAR, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit, Köln 1975
- ZORZI, ANDREA, CONNELL, WILLIAM J. (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti, San Miniato 2001